



## LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Leonardo Pica - Consigliere -
- dr. Antonio Lepre - Consigliere -

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 21 giugno 2022, ha deliberato di pronunciare la presente

### ORDINANZA

nel subprocedimento iscritto al n. 2065-1/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo pronunciato dall'avv. Enrico Coppola, come arbitro della controversia tra Ottavio Gabriel Sorrentino, Ciro Bossa e la Donna Lule' S.R.L. Società Agricola, avanzata, ai sensi dell'art. 830, co. 4, c.p.c., con la citazione mediante il quale detto lodo è stato impugnato depositata l'11 maggio 2022,

DA

l'ing. **Ciro Bossa** (codice fiscale BSSCRI92B20L845R), nato a Vico Equense (NA) il 20 febbraio 1992 e rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Baldi (codice fiscale BLDLDA67B19F839Y) e Giuseppe Sparano (codice fiscale SPRGPP65B18F839R) - istante -

CONTRO

**Ottavio Gabriel Sorrentino** (codice fiscale SRRTVG81M13H703T), nato a Salerno il 13 agosto 1981 ed ivi residente alla Via Casa Fasulo n. 25, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Mobilio (codice fiscale MBLGFR50R18H703B) e Vincenzo Schiavo (codice fiscale SCHVCN76C27I438A) - resistente -

E

la **DONNA LULE' S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA** (codice fiscale 05484720650), con sede in Salerno, alla Via San Leonardo n. 120, Traversa Migliaro, in persona del suo curatore speciale, avv. Alberto Mario Garofalo - parte non costituitasi -





## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il principio secondo cui l'impugnazione proposta ad un giudice incompetente non è (per ciò solo) inammissibile, essendo comunque idonea ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire innanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della cd. *translatio iudicii* (in tal senso v.: Cass.: SS.UU., 18121/2016; 8155/2018; 15463/2020), può indubbiamente essere esteso, non vedendosi ragioni per ritenere il contrario, anche all'impugnazione del lodo (rituale) eventualmente proposta ad una corte d'appello diversa da quella territorialmente competente, che l'art. 828, co. 1, c.p.c. individua in quella «*nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato*».

Pare tuttavia evidente che la corte d'appello che si ritenga territorialmente incompetente a conoscere dell'impugnazione di un lodo (rituale) ad essa proposta non può dichiararlo – come richiesto dal Sorrentino – in una fase anteriore alla prima udienza del processo innanzi ad essa instaurato e dunque tanto meno allorché, come nel caso di specie, le parti convenute o alcune di esse non si siano costituite in tale processo e sia ancora pendente il termine entro il quale possono farlo tempestivamente.

Sicché deve ritenersi che, in tale fase e, più in generale, finché il processo d'impugnazione del lodo penda innanzi alla corte d'appello in ipotesi territorialmente incompetente, spetti comunque a questa stessa corte la competenza a provvedere all'eventuale sospensione dell'efficacia del lodo impugnato.

Invero, se così non fosse, l'impugnante si verrebbe a trovare nell'impossibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia del lodo impugnato fino a quando la *translatio* del processo innanzi alla corte d'appello competente non sia avvenuta e quindi *sine die*, il che è evidentemente incompatibile con la natura, quanto meno *lato sensu*, cautelare del provvedimento inibitorio di cui all'art. 830, co. 4, c.p.c.

Peraltro, l'incompetenza territoriale di questa Corte a conoscere dell'impugnazione proposta dal Bossa non è incontrovertibile, né la relativa questione pare di facile soluzione.

Non è incontrovertibile, perché il Bossa e il Sorrentino, pur concordando nell'affermare che, contrariamente a quanto si legge nel lodo impugnato (a pag. 7), le parti del procedimento arbitrale non hanno mai fissato la sede dell'arbitrato in Napoli, non concordano nell'individuare le conseguenze, giacché solo il secondo sostiene, *apertis verbis*, che tale sede deve dunque essere individuata, in forza di quanto disposto dall'art. 816, co. 2, p. 1, c.p.c., nel luogo in cui venne stipulata la convenzione di arbitrato, cioè in Salerno (nel cui





circondario è ubicato il comune di Pontecagnano Faiano, ove il 1° aprile 2016 venne rogato l'atto costitutivo della Donna Lule' S.R.L. cui è allegato lo statuto di tale società in cui è inserita la clausola compromissoria sulla cui base è stato emesso il lodo impugnato dall'ing. Bossa), e che pertanto la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta dal primo spetta alla Corte d'Appello salernitana, mentre l'altro assume soltanto che la violazione dell'art. 816 c.p.c. anche a suo avviso commessa in proposito dall'arbitro rende nullo il lodo impugnato, ma ha rivolto la sua impugnazione a questa Corte, implicitamente ritenendola comunque quella territorialmente competente.

La questione non è inoltre di facile soluzione poiché tutti i verbali degli "incontri" tra le parti del procedimento arbitrale e l'arbitro si aprono con la formula «*Addi presso la sede arbitrale sita in Napoli ...*», nessuna delle prime risulta aver mai sollevato obiezioni in proposito nel corso di detto procedimento e il modo e il termine in cui le parti o gli arbitri devono determinare la sede dell'arbitrato non sono stabiliti dalla legge né erano stati nella specie previamente stabiliti dalle parti, sicché potrebbe ritenersi fissata in Napoli *per facta conclusiva*. Né può escludersi che – come forse implicitamente ritenuto dal Bossa – possa essere esteso all'individuazione della corte d'appello territorialmente competente a conoscere dell'impugnazione di un lodo il cd. principio dell'apparenza, che la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto decisivo per risolvere problemi analoghi a quello posto dalla fattispecie in esame, come quello dell'individuazione del mezzo e delle forme dell'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali e, indirettamente, anche del giudice cui l'impugnazione va rivolta.

Ciò posto, questa Corte, essendo quella innanzi alla quale pende il processo avente ad oggetto l'impugnazione del lodo pronunciato dall'avv. Coppola, ritiene di essere quanto meno funzionalmente competente a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo impugnato avanzata dal Bossa.

## **2.1. Tale istanza va però rigettata.**

**2.1.1.** I motivi dell'impugnazione proposta dal Bossa, alla stregua del loro sommario e provvisorio vaglio consentito in questa sede e in questa fase processuale, non paiono con sufficiente certezza destinati ad essere accolti.

Invero, taluni degli *errores in procedendo* che l'ing. Bossa sostiene nella specie commessi dall'arbitro non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi di nullità del lodo (rituale) tassativamente previste dal primo comma dell'art. 829 c.p.c.





Altri e, più precisamente quelli che, secondo l'impugnante, hanno determinato violazioni del principio del contraddittorio, paiono, almeno *prima facie*, insussistenti, irrilevanti o sanati, posto che le parti non avevano stabilito le forme del procedimento arbitrale e che comunque dette violazioni non possono essere fatte valere come motivo di nullità del lodo se non abbiano concretamente inciso sulla decisione con questo adottata o dalla parte che non le abbia chiaramente ed espressamente eccepite nella prima istanza o difesa successiva o abbia rinunciato anche implicitamente ad eccepirle.

Assai dubbia pare poi, almeno *prima facie*, l'ammissibilità della denuncia da parte dell'impugnante degli *errores in iudicando* che egli pure sostiene commessi dall'arbitro.

È infatti incontrovertibile che la clausola compromissoria inserita nell'art. 33 dello statuto della Donna Lule' S.R.L. non prevede, tanto meno espressamente, fatto salvo il pletorico rinvio ivi contenuto agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, come a tal fine richiesto dal primo periodo del terzo comma dell'art. 829 c.p.c.

Né, d'altronde, pare sufficientemente certo che nella specie il potere dell'impugnante di denunciare la violazione di dette regole possa essere fatto inderogabilmente discendere dall'art. 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, o dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 829 c.p.c., giacché:

a) l'oggetto del giudizio arbitrale certamente non era costituito dalla validità di deliberazioni assembleari della Donna Lule' S.R.L.;

b) quelle che l'impugnante sostiene "decisioni" prese dall'arbitro su "questioni non compromettibili" non sono altro che la presa d'atto di fatti incontrovertibili;

c) è assai difficile stabilire senza i necessari approfondimenti se il lodo nella specie impugnato può dirsi contrario all'ordine pubblico per le ragioni indicate dal Bossa, posta l'elasticità del canone interpretativo in proposito suggerito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, cioè quello che definisce contrario all'ordine pubblico il lodo che sia affetto da *errores in iudicando* derivanti dall'inosservanza di «*norme fondamentali e cogenti di diritto pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso*» (così, ad es., Cass. 16553/2020, 16755/2013 e 1183/2006).

**2.1.2.** Stanti i notevoli margini di incertezza in ordine all'esito dell'impugnazione del Bossa, decisivo ai fini del rigetto dell'istanza in esame risulta dunque la valutazione compara-





ta dei *pericula* derivanti dall'eventuale esecuzione del lodo impugnato e, rispettivamente, del suo rinvio ad una futura ed incerta data e, più in particolare, la considerazione che il Bossa nulla ha allegato quanto alla sua situazione economica, mentre il Sorrentino – che ha già minacciato di porre in esecuzione il lodo impugnato, sebbene sia opinabile che la (invero singolare) condanna ivi contenuta sia stata pronunciata in suo favore – ha allegato e provato di essere certamente solvibile.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato avanzata dall'ing. *Ciro Bossa*.

Così deciso in Napoli, il 28 giugno 2022.

Il Presidente  
*Paolo Celentano*

